CAMERA DEI DEPUTATI N. 2520

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ROTUNDO

Istituzione di una casa da gioco nel comune di Lecce

Presentata il 22 ottobre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il gioco non è più visto come attività losca e criminale ma come un momento ricreativo inquadrato nell'ambito dell'industria del tempo libero:

a) le case da gioco possono produrre ricchezza sia perché promuovono lo sviluppo del turismo locale con indubbi benefici per albergatori, ristoratori, eccetera, sia perché coinvolgono direttamente centinaia di persone in qualità di dipendenti (mediamente 400-500 addetti circa);

b) la passione per il gioco si traduce in un crescente coinvolgimento della popolazione sia alle forme legali di giocate collegate alle lotterie nazionali, ai concorsi settimanali legati al calcio, all'ippica ed al lotto, alle presenze crescenti negli ippodromi nazionali, sia purtroppo alle forme illegali di scommesse clandestine;

c) l'apertura di ulteriori case da gioco in Italia significherebbe rompere il regime di oligopolio delle attuali 4 case da gioco ubicate tutte nel settentrione d'Italia, nonché distruggere il fiorente mercato del gioco clandestino gestito da organizzazioni criminali con fatturati di migliaia di miliardi;

d) la dislocazione sul territorio italiano di un ridotto numero di case da gioco significherebbe, per il cittadino del centro e del meridione d'Italia, non sottoporsi più a lunghi viaggi, anche all'estero, per godere di poche ore di *relax* e di divertimento;

e) la collocazione nelle zone turistiche del nostro Paese di case da gioco, così come in Europa è già stato fatto, significherebbe certamente invogliare le centinaia di migliaia di appassionati a conoscere le nostre bellezze e a soggiornare molto più spesso nel nostro Paese e nel Salento.

Lecce, città turistica per vocazione, sta lavorando per sviluppare prepotentemente

le sue potenzialità, mai seriamente valorizzate negli anni passati.

Infatti, Lecce oggi si propone come città turistica del 2000, avviando un processo di riconversione dell'assetto territoriale mirato soprattutto alla valorizzazione delle bellezze naturali, architettoniche, monumentali e ambientali, presenti nell'ambito del comune e della provincia.

La casa da gioco a Lecce, inquadrata nell'ottica del rilancio della città in ambito prettamente turistico, potrà significare per la città un'occasione di lavoro stabile non solo per le centinaia di dipendenti della casa da gioco, ma soprattutto per tutte le attività direttamente collegate alla vita della casa da gioco stessa.

Potrà essere comunque tutto il territorio provinciale e regionale a beneficiare di tale iniziativa; in particolare le numerosissime località turistiche del Salento beneficeranno dei flussi turistici che il richiamo della casa da gioco porterà sul territorio in ogni stagione dell'anno, avviando quei meccanismi necessari per il decollo di una « industria del tempo libero » che tali località turistiche meritano finalmente di avere.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721, 722 del codice penale, è autorizzata l'apertura di una casa da gioco nel comune di Lecce.

2. Su richiesta del sindaco del comune di Lecce, previa deliberazione del consiglio comunale, l'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa con apposito decreto dal presidente della giunta regionale della Puglia. L'autorizzazione rilasciata ha durata ventennale e può essere rinnovata.

ART. 2.

1. Il regolamento per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco è promulgato con decreto del presidente della giunta regionale della Puglia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il regolamento deve contenere:

a) le disposizioni intese a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità, con particolare riferimento alla disciplina dell'accesso alla casa da gioco prevedendo l'assoluto divieto di accesso per i minori di diciotto, per gli impiegati dello Stato, della regione, degli enti pubblici e per i militari che espletano la loro attività di servizio nell'ambito della regione;

b) le specie ed i tipi di giochi che possono essere autorizzati; nella casa da gioco è comunque ammesso il gioco con *slot-machine* oltre a quelli tradizionali;

c) i giorni in cui, per speciali ricorrenze o festività, sia fatto divieto di esercitare il gioco;

d) le particolari ed opportune cautele per assicurare la correttezza della gestione amministrativa ed il controllo delle risul-

tanze della gestione da parte degli organi competenti.

ART. 3.

1. La titolarità dell'esercizio della casa da gioco spetta al comune di Lecce.

2. L'esercizio della casa da gioco può essere gestito o direttamente dal comune di Lecce attraverso un'azienda municipalizzata, o per mezzo di una società mista a prevalente capitale pubblico, ovvero attraverso una società che operi in regime di concessione.

3. Il prefetto competente rilascia apposito nulla osta per gli eventuali soci privati.

4. Ai fini dell'individuazione della società concessionaria, il comune, sentita la regione Puglia, predispone un capitolato generale contenente le modalità per la gara pubblica, in cui sono indicati:

a) le garanzie che il comune intende richiedere al concessionario;

b) i requisiti morali e professionali richiesti al concessionario ed al personale addetto;

c) la percentuale minima e massima di utile lordo a favore del concessionario, da applicare in sede di gara per l'affidamento, da determinare in relazione alle caratteristiche di ciascuna sala da gioco;

d) la percentuale sui proventi lordi del gestore da devolvere al comune di Lecce, le disposizioni per il regolare versamento degli importi stabiliti per la concessione ed i relativi controlli, stabilendo un minimo garantito;

e) le ipotesi di revoca della concessione, senza titolo al risarcimento dei danni, qualora il concessionario perda le qualità necessarie per mantenere la concessione, ovvero violi le condizioni previste;

f) tutte le altre prescrizioni e cautele idonee alla regolarità dell'esercizio della casa da gioco e delle attività che vi si svolgono.

ART. 4.

1. Nell'ambito della casa da gioco sono previsti spazi da destinare ad attività di ristorazione, vendita dei tabacchi, esposizione permanente di prodotti dell'artigianato locale, mostre d'arte, nonché locali da destinare ad attività culturali, musicali e teatrali.

2. Per gli spazi di cui al comma 1 si applicano le norme di cui all'articolo 3.

ART. 5.

1. I proventi della gestione della casa da gioco sono ripartiti come segue:

a) il 50 per cento al comune di Lecce con l'obbligo per l'amministrazione comunale di destinarne la metà ad attività promozionali turistiche o di tipo turistico altamente qualificate. Per la parte rimanente, i proventi devono essere utilizzati per la realizzazione di attività aventi finalità istituzionali, sociali e culturali, da svolgere anche in collaborazione con associazioni e cooperative pubbliche e private operanti nel territorio del comune di Lecce;

b) il 25 per cento alla provincia di Lecce che ne destina l'importo alla promozione turistica nel proprio territorio;

c) il 25 per cento alla regione Puglia che ne destina l'importo alla promozione turistica nel proprio territorio.

2. Il versamento delle quote di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 è effettuato dal comune di Lecce ogni anno, entro venti giorni dall'approvazione del bilancio da parte delle autorità di controllo.

ART. 6.

1. Il presidente della giunta regionale della Puglia, in caso di violazione delle norme di cui all'articolo 2, o di ritardo nel versamento delle quote di cui all'articolo 5, nonché in caso di turbamento dell'ordine

pubblico o della morale, può disporre l'immediata sospensione dell'esercizio della casa da gioco o la revoca dell'autorizzazione.

2. Agli effetti della relativa vigilanza da parte dei preposti agenti o funzionari, nonché ai fini delle disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza, i locali della casa da gioco sono considerati come locali pubblici.

ART. 7.

1. Alla casa da gioco di Lecce si applica la disposizione di cui al n. 6 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995.

ART. 8.

1. Al servizio cassa della casa da gioco di Lecce si applicano le norme vigenti per gli istituti bancari al fine di prevenire operazioni di riciclaggio di valori di provenienza illecita, ed in particolare il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e la legge 17 febbraio 1992, n. 154, in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.

ART. 9.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

PAGINA BIANCA

DDL13-2520
Lire 500